

### CAPO III - I COMMISSARI REGIONALI (CREG)

#### Art. CReg.1 - Nomina

Il Commissario Regionale è nominato dal P su proposta di una Consulta Regionale composta dai rappresentanti delle Sezioni della regione/i di competenza nelle persone del PSez e del CdS. Vi partecipa senza diritto di voto, per gli argomenti di sua competenza, il Responsabile del Centro della Formazione.

Le singole Consulte regionali costituite dai PSez e dai CdS, una volta insediate, possono decidere per una diversa composizione delle stesse con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei propri membri. Il CReg risponde del proprio operato al P; comunque, la Consulta Regionale che lo ha proposto può chiederne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

#### Art. CReg.2 - Compiti

Il Commissario Regionale:

- a) rappresenta all'esterno l'Associazione e le Sezioni a livello regionale e, a tal scopo, mantiene i contatti con le autorità regionali; può sottoscrivere, su delega del P, atti riguardanti il territorio di sua competenza;
- b) cura la possibilità di ottenere contributi ed aiuti in genere a favore delle Sezioni della regione;
- c) è responsabile e promotore dello sviluppo regionale: collabora a tal scopo con le Sezioni, che avranno cura di comunicargli i propri progetti di sviluppo;
- d) convoca almeno una volta l'anno la Consulta Regionale, di cui all'articolo precedente. In tale occasione saranno programmate quelle iniziative a carattere regionale e/o intersezionale atte a migliorare la presenza e lo sviluppo dello scoutismo nella regione;
- e) nomina gli Incaricati Regionali, su proposta della Consulta e consultazione vincolante del rispettivo CNaz, assumendone il coordinamento per la realizzazione del programma regionale e in coerenza con le indicazioni della consulta;
- f) raccoglie dalle Sezioni tutti i dati necessari per indagini statistiche regionali utili per lo sviluppo associativo nella regione;
- g) segue l'inserimento nel C.N.G.E.I. di un gruppo proveniente da altra associazione scout. Il CReg presenterà al CN semestralmente una relazione sull'andamento del gruppo;
- h) il CReg può provvedere all'apertura di un nuovo gruppo laddove esistono concrete risorse ed esigenze, ma non esistono possibilità da parte delle Sezioni limitrofe di seguire l'iniziativa. In questo caso il CReg dovrà curarne lo sviluppo e seguirlo in quanto gruppo "autonomo" a sé stante, potenzialmente proiettato a diventare presto Sezione. In tal caso concorda con i soggetti promotori o i referenti locali il cammino del nuovo gruppo fino alla costituzione della Sezione, esplicitandolo in un progetto. Il CReg assolverà per il gruppo ai compiti e alle funzioni del Presidente di Sezione e curerà che i soci giovani ed adulti siano regolarmente censiti presso la Sede Centrale e automaticamente iscritti al CNGEI. Il CReg presenterà al CN semestralmente una relazione sull'andamento del gruppo;
- i) coordina le esigenze di formazione a livello regionale, curandone gli aspetti organizzativi;
- j) aggiorna il CN sulla situazione dello scoutismo regionale, facendosi portavoce delle esigenze delle Sezioni;
- k) è chiamato come arbitro ed amichevole compositore in caso di controversie sorte tra le Sezioni della regione;
- l) mantiene i contatti con i dirigenti delle altre associazioni Scout nell'ambito della regione;

#### Art. CReg.3 - Caratteristiche personali

Il CReg dimostra una matura comunicatività ed una volontà di aggiornamento della conoscenza del metodo. Il CReg ha acquisito una ricca esperienza nella conduzione di Unità o Gruppi Scout o di dirigenza associativa.

Il CReg ha frequentato almeno il primo livello di formazione nel CNGEI e considera come parte integrante del suo mandato la conoscenza delle normative regionali in materia di volontariato e politiche giovanili e si impegna a frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento che l'Associazione attiverà per il suo ruolo.

#### Art. CReg.4 - Collaboratori

Nell'assolvimento dei suoi compiti il CReg si avvale di collaboratori responsabili e qualificati scelti tra i soci adulti delle Sezioni e di quanti altri, anche esterni all'associazione, ritenga opportuno.

A tal fine il CReg dovrà essere agevolato dalle Sezioni, le quali avranno cura di segnalare eventuali disponibilità o attitudini di persone.

#### Art. CReg.5 - Finanze

I mezzi finanziari di cui dispone il CReg sono:

- un contributo nazionale in misura uguale per ogni Commissario Regionale;

- le quote versate dalle Sezioni del territorio di competenza, in ragione del numero dei soci, secondo quanto deciso ogni anno dal CN e riscosse direttamente dalla Sede Centrale insieme ai censimenti;
- eventuali altri contributi decisi dalle Sezioni in Consulta regionale;
- gli eventuali rimborsi spese richiesti alla SC e disposti dal Tesoriere a valere sulla apposita voce del bilancio nazionale.

Per la parte finanziaria, gli Incaricati Regionali sono a carico della cassa regionale, eccetto che per gli incontri nazionali di formazione convocati dalla Branca, che sono a carico della Cassa periferica della rispettiva branca.

Annualmente, entro il 31 agosto, il CReg redige un semplice rendiconto finanziario che invia alla SC ed ai PSez della/e Regione/i di riferimento.

**Art. CReg.6 - Beni**

Qualora il CReg, nello svolgimento delle proprie funzioni, acquisti beni mobili, questi saranno trascritti in un'apposita sezione del libro inventari di Sede Centrale.

**Art. CReg.7 - Durata**

Il CReg è nominato all'inizio di ogni triennio e dura in carica tre anni; in caso di sua dimissione o di revoca della fiducia da parte delle Sezioni, si procede a nuova nomina e rimane in carica fino alla fine del triennio in corso.